



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di febbraio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	-	A	Fadda Valeria	P	-	Panu Antonio	P	-
Arcadu Francesca	-	A	Fantato Maria Francesca	P	-	Perrone Stefano	-	A
Arru Rosanna	-	A	Fundoni Carla	-	A	Sanna Nicola (Sindaco)	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Ghi Bernardino	P	-	Sanna Salvatore	-	A
Benvenuto Lisa	-	A	Lucchi Clemente Niccolo'	-	A	Sari Consuelo A. F.	P	-
Boscani Marco	-	A	Manca Desirè Alma	P	-	Sassu Antonio	P	-
Careddu Laura M.G.	P	-	Manca Marco	-	A	Serra Gian Carlo	-	A
Carta Efreem Fabio	P	-	Manunta Giampaolo	P	-	Sini Enrico	P	-
Carta Giancarlo	-	A	Masala Giuseppe	P	-	Taras Luca	P	-
Costa Giovanna	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Crobu Giovanni	-	A	Murru Maurilio	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
Era Francesco	-	A	Pala Mario	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore ai tributi Campus per l'illustrazione.

L'Assessore ai tributi Campus illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

La Presidente dichiara aperto il dibattito.

Interviene il consigliere Manunta.

La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, dichiara chiusa la discussione.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Sindaco ci tiene a sottolineare il fatto che per il secondo anno consecutivo la tariffa è rimasta inalterata per le famiglie, mentre viene ridotta per le imprese. Questo grazie all'incremento della quota differenziata. "Purtroppo - prosegue - non tutte le famiglie differenziano abbastanza" e questo "è un enorme danno per tutta la comunità". A suo parere ci potrebbero essere ulteriori risultati, fino al 65 - 70% di raccolta, con un impegno globale di tutta la comunità.

La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 688 in data 25 gennaio 2018 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore ai tributi;

VISTA la legge n. 147 articolo 1 commi 639 - 728 del 27.12.2013 (legge di stabilità) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, D.L. n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'articolo 1 comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

RILEVATO che la ripartizione dei costi tariffari per l'annualità 2017, come da deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 11.4.2017, è stata fissata nel 48% per le utenze domestiche e nel 52% per le utenze non domestiche, contemperando i criteri di sostegno alle famiglie, l'incidenza nella produzione di rifiuti e l'attuale contesto di crisi socio-economica per le imprese;

RITENUTO opportuno riconfermare la ripartizione dei costi tariffari tra utenze domestiche e utenze non domestiche così come su esposto;

DATO ATTO che il citato D.P.R. n. 158/1999 prevede dei coefficienti di produttività fissati entro valori minimi e massimi;

RILEVATO che i criteri applicati negli ultimi anni per la determinazione dei coefficienti riferiti alla parte fissa e parte variabile della tariffa sono sempre stati nei limiti dei range fissati dalle allegare tabelle del D.P.R. n. 158/1999, e più precisamente:

- per le utenze domestiche sulla parte variabile tali coefficienti sono stati modulati in modo tale da supportare i nuclei familiari composti da 5 o 6 e più componenti;
- allo stesso modo per le utenze non domestiche sulla parte variabile i coefficienti sono stati modulati in modo tale da supportare le attività per le quali la tariffa andrebbe a pesare in misura più alta;

CONSIDERATO che relativamente alle utenze non domestiche i medesimi criteri adottati negli ultimi anni hanno previsto l'applicazione del coefficiente KC (coefficiente potenziale di produzione, riferito alla parte fissa della tariffa) nella misura minima per la totalità delle categorie e del coefficiente KD (coefficiente produzione kg/mq anno, riferito alla parte variabile della tariffa) modulato tenendo conto del su citato peso tariffario;

CONSIDERATE le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa, indicate nel piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di apportare dei correttivi ai coefficienti di alcune categorie di utenze non domestiche, tenuto conto delle caratteristiche delle stesse e del fatto che il Comune di Sassari, capoluogo di provincia, è centro attrattivo di utenza dall'intero territorio, in considerazione delle numerose attività pubbliche e di servizi presenti (uffici, Università e scuole, istituti di credito, ospedali, attività di grande distribuzione commerciale, per il tempo libero etc.), dell'indotto collegato e della conseguente incidenza in termini di servizi prestati e costi di gestione;

CHE conseguentemente si ritiene appropriato, anche per realizzare una più equa distribuzione del carico fiscale, stabilire per le seguenti categorie di utenze non domestiche: 01 (musei, biblioteche, scuole ecc.), 02 (cinematografi e teatri), 06 (esposizione, autosaloni), 10 (ospedali), 11 (uffici, agenzie, studi professionali), 12 (banche ed istituti di credito), 28 (ipermercati di generi misti), 30 (discoteche, night club), l'applicazione del coefficiente KC (coefficiente potenziale di produzione riferito alla parte fissa della tariffa) nella misura massima dei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, allegato 1, tabella 3^a);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario per l'anno 2018 è pari ad euro 25.774.954,24 la cui copertura è garantita da:

- euro 24.718.032,21 proventi della tassa sui rifiuti;
- euro 203.060,38 contributi ANCI - CONAI + R.A.E.E.;
- euro 751.535,81 saldo gestione 2017;
- euro 102.325,84 entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);

RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 nella misura prevista nell'allegato prospetto;

DATO ATTO che con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "proventi della tassa sui rifiuti";

VISTO il "regolamento comunale per l'applicazione della IUC", che all'articolo 3 stabilisce che la TARI viene determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento all'articolo 3 stabilisce che il versamento della TARI e il numero delle rate sono determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

RITENUTO pertanto necessario stabilire per l'anno 2018 le scadenze della TARI così come di seguito:

- 30.6.2018 versamento unica soluzione;
- 30.6.2018 – 31.8.2018 – 31.10.2018 – 31.12.2018 pagamenti rateali;

RITENUTO altresì che per le iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano state rese dai contribuenti in corso d'anno (rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della lista di carico principale) le ulteriori scadenze del tributo siano determinate così come a seguire:

- 28.2.2019 versamento unica soluzione;
- 28.2.2019 – 31.3.2019 pagamenti rateali;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale recante la modifica dell'articolo 17 (riduzioni) del regolamento I.U.C.(imposta unica comunale);

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dal regolamento e applicare le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, e più precisamente:

- articolo 17 comma 1 lettera a) riduzione del 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- articolo 17 comma 1 lettera b) per locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e del 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
- articolo 17 comma 1 lettera c) riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- articolo 17 comma 1 lettera d) riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- articolo 17 comma 1 lettera e) riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuato il servizio;
- articolo 17 comma 1 lettera f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, a condizione

che l'importo delle fatture presentate dal soggetto richiedente sia pari almeno al 40% di quanto dovuto;

- articolo 17 comma 1 lettera g) riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie, potenzialmente produttive di rifiuti organici: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
- articolo 17 comma 1 lettera h) riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;

RITENUTO inoltre opportuno confermare le seguenti ulteriori riduzioni, che trovano copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 2018, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili come previsto dall'articolo 17 comma 4 del regolamento per l'applicazione della IUC:

- articolo 17 comma 3 lettera a) riduzione del 100% della tariffa per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertata dai servizi sociali;
- articolo 17 comma 3 lettera b) riduzione del 100% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
- articolo 17 comma 3 lettera c) riduzione del 100% per le utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
- articolo 17 comma 3 lettera d) riduzione del 50% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 commi 662, 663 e 664 della legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 1 comma 663, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 666 della legge n. 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della Provincia;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione unica in data 5.2.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 5.2.2018;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione, espressa peralzata di mano ed accertata con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Sari e Fantato, e dello scrutatore, il consigliere Murru, presenti 21; votanti 20; favorevoli 18; contrari 2: la consigliera Manca Desiré ed il consigliere Murru; la Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti previsti nel piano economico finanziario per l'anno 2018 sono pari a euro 25.774.954,24 la cui copertura è garantita da:
 - euro 24.718.032,21 proventi della tassa sui rifiuti;
 - euro 203.060,38 contributi ANCI - CONAI + R.A.E.E.;
 - euro 751.535,81 saldo gestione 2017;
 - euro 102.325,84 entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);
3. di dare atto che con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "proventi della tassa sui rifiuti";
4. di prevedere la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente per il 48% e per il 52%;
5. di applicare per l'anno 2018 i criteri necessari alla determinazione dei coefficienti riferiti alla parte fissa e parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche richiamati in premessa;
6. di stabilire per l'anno 2018 le scadenze della TARI come di seguito indicate:
30.6.2018 versamento unica soluzione
30.6.2018 – 31.8.2018 – 31.10.2018 – 31.12.2018 pagamenti rateali;
7. di stabilire altresì per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale le scadenze della TARI come di seguito indicate:
28.2.2019 versamento unica soluzione;
28.2.2019 – 31.3.2019 pagamenti rateali;
8. di stabilire per l'anno 2018 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa, all'interno del piano economico finanziario:
 - articolo 17 comma 1 lettera a) riduzione del 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - articolo 17 comma 1 lettera b) per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell' anno solare, e del 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - articolo 17 comma 1 lettera c) riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

- articolo 17 comma 1 lettera d) riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - articolo 17 comma 1 lettera e) riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuato il servizio;
 - articolo 17 comma 1 lettera f) riduzione del 40% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, a condizione che l'importo delle fatture presentate dal soggetto richiedente sia pari almeno al 40% di quanto dovuto;
 - articolo 17 comma 1 lettera g) riduzione del 30% sulla sola Parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie, potenzialmente produttive di rifiuti organici: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - articolo 17 comma 1 lettera h) riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
9. di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni, che trovano copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 2018, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili come previsto dall'articolo 17 comma 4 del regolamento per l'applicazione della IUC:
- articolo 17 comma 3 lettera a) riduzione del 100% della tariffa per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertata dai servizi sociali;
 - articolo 17 comma 3 lettera b) riduzione del 100% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
 - articolo 17 comma 3 lettera c) riduzione del 100% per le utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
 - articolo 17 comma 3 lettera d) riduzione del 50% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al settore sociale, sezione "assistenza sociale";
10. di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 50%;

11. di dare atto che sull'importo della tassa su rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;
12. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza delle sopra citate scrutatrici e del sopra citato scrutatore, presenti 20 (essendo uscito il consigliere Bazzoni); votanti 20, favorevoli 18, contrari 2: la consigliera Manca Desiré ed il consigliere Murru,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **BISSIRI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

TASSA RIFIUTI ANNO 2018

n. componenti il nucleo	Q.Unit.Fissa (prz/mq)	TVd = Quota variabile unitaria a carico del nucleo	totale tariffa utenze domestiche costo per nucleo
1	0,96	67,07	
2	1,11	120,72	
3	1,21	134,13	
4	1,29	147,54	
5	1,30	194,49	
6 o piu' utenze non domestiche	1,26	228,02	

Attivita'	Q.Unit.Fissa (prz/mq)	Quota variabile Costo/Mq per categ.	totale tariffa utenze non domestiche Costo/Mq per categ
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	1,86	1,70	3,56
02 Cinematografi e Teatri	1,39	1,28	2,67
03 Autorimesse e magazz. senza vendita	1,06	1,21	2,27
04 Campeggi, Distributori carburanti	1,86	2,03	3,89
05 Stabilimenti balneari	1,03	1,61	2,64
06 Esposizioni, autosaloni	1,68	1,56	3,24
07 Alberghi con ristorante	2,98	3,86	6,84
08 Alberghi senza ristorante	2,51	2,95	5,46
09 Case di cura e riposo	2,66	2,98	5,64
10 Ospedali	4,23	2,34	6,57
11 Uffici, agenzie, studi professionali	3,46	3,20	6,66
12 Banche ed Istituti di credito	2,33	2,15	4,48
13 Negozi abbigliamento, calzature,..	2,51	3,07	5,58
14 Edicole, farmacie ...	2,98	4,10	7,08
15 Negozi particolari quali filatelia tende ..	1,65	2,48	4,13
16 Banchi di mercato beni durevoli	3,52	3,24	6,76
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere ..	3,52	3,67	7,19
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname ..	2,27	2,47	4,74
19 Carrozzerie, autofficine ...	2,69	3,12	5,81
20 Attivita' Industriali (capannoni)	0,97	2,56	3,53
21 Attivita' artigianali specifiche	1,33	1,88	3,21
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie ..	10,06	9,29	19,35
23 Mense, birrerie amburgherie	7,54	6,95	14,49
24 Bar, Caffè, Pasticcerie ..	7,57	6,99	14,56
25 Supermercato, Pane, Salumi ..	4,61	6,67	11,28
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	4,61	6,69	11,30
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori ..	13,08	12,09	25,17
28 Ipermercati di generi misti	8,07	7,45	15,52
29 Banchi di mercato generi alimentari	9,91	9,16	19,07
30 Discoteche, Night club	5,65	5,21	10,86